

CAMB/2025/60 del 02/12/2025

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI**

CONSIGLIO D'AMBITO

OGGETTO: REGOLAMENTO AVENTE AD OGGETTO L'ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI SULLA TARIFFA PUNTUALE DEI RIFIUTI URBANI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 668, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 (AGGIORNAMENTO 2025) E POSIZIONE INTERPRETATIVA IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO A SEGUITO DELLA MODIFICA DELL'ART. 255 D.LGS. 152/2006 AD OPERA DEL D.L. 116/2025

IL PRESIDENTE
Caterina Bagni



CAMB/2025/60

CONSIGLIO D'AMBITO

Il giorno martedì 2 dicembre 2025 alle ore 14:30, il Consiglio d'Ambito si è riunito in modalità videoconferenza.

Sono presenti i Sig.ri:

N	RAPPRESENTANTE	CONSIGLIO LOCALE DI APPARTENENZA	CARICA	PRESENTE (P) ASSENTE (A)
1.	Bagni Caterina	Modena	Presidente	P
1.	Balboni Alessandro	Ferrara	Consigliere	A
1.	Bongiorni Matteo	Piacenza	Consigliere	P
1.	Montini Anna	Rimini	Consigliere	P
1.	Palli Valentina	Ravenna	Consigliere	A
1.	Petetta Giuseppe	Forlì Cesena	Consigliere	A
1.	Poluzzi Alessandro	Bologna	Consigliere	A
1.	Prandi Davide	Reggio Emilia	Consigliere	P
1.	Spina Aldo	Parma	Consigliere	P

OGGETTO: REGOLAMENTO AVENTE AD OGGETTO L'ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI SULLA TARIFFA PUNTUALE DEI RIFIUTI URBANI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 668, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 (AGGIORNAMENTO 2025) E POSIZIONE INTERPRETATIVA IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO A SEGUITO DELLA MODIFICA DELL'ART. 255 D.LGS. 152/2006 AD OPERA DEL D.L. 116/2025



Il Presidente Caterina Bagni assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Visti:

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 e ss.mm. recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- lo Statuto dell’Agenzia approvato in occasione della seduta del Consiglio d’Ambito dell’11 maggio 2012 con deliberazione n.5/2012, aggiornato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. Emilia- Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015, ed in particolare l’art. 4 rubricato “Incentivazione alla riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio” in merito all’istituzione e gestione di un Fondo d’Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti;
- le modifiche apportate alla L.R. 16/2015 come modificata con la L.R. 16 del 18/07/2017;

visti inoltre:

- le modifiche apportate dalla L.R. Emilia Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015” Disposizioni *a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”,* come modificata dalla L.R. 18 luglio 2017, n. 16, alla LR. 23 dicembre 2011, n. 23
- l’art. 10 della L.R. 16/2015 rubricato “Modifica alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23”: “1. All'articolo 22 della legge regionale n. 23 del 2011, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ferme restando le competenze in materia di regolamento, l'Agenzia definisce criteri omogenei a livello regionale per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti nonché l'ammontare delle medesime. Compete ai Comuni provvedere all'accertamento e alla contestazione delle violazioni nonché all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni sono introitati dai Comuni medesimi, che li destinano al miglioramento del servizio, alle attività di controllo ed alle attività di informazione ed educazione.";
- il “Regolamento tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva” di cui alla DGR 1762 del 22/10/2018, come previsto dal Protocollo di intesa di cui alla DGR n 1159 del 2 agosto 2017 cui partecipano i rappresentanti tecnici di ANCI-ER, di ATERSIR e della Regione e così come integrato dalla deliberazione di Giunta Regionale 202 del 21 febbraio 2022;



- la Determina dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) del 27 marzo 2020 n. 2/2020 – DRIF recante *“Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”* specificamente prevede, all'Articolo 1- Chiarimenti applicativi, punto 1.4. *“Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:*

(...) c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; (...);

- il D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135) (GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020) con effetti con particolare riferimento alla nuova classificazione dei rifiuti urbani e sui volumi di rifiuto da gestire;
- la Delibera di ARERA del 18 gennaio 2022 n. 15 recante *“Regolazione della qualità del servizio gestione rifiuti urbani”*;

premesso che:

- il Consiglio d'ambito con Delibera n. 51 del 26 luglio 2016 ha approvato il *“Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio”*- il cui testo era stato condiviso con ANCI e con i Comuni - avente ad oggetto l'attività di accertamento delle sanzioni da svolgersi tramite servizi di vigilanza volontaria propri dei Comuni o avvalendosi di personale del gestore del servizio di gestione integrata rifiuti;
- il Consiglio d'ambito, a seguito di un primo periodo di applicazione, ha ritenuto opportuno approvare l'aggiornamento del suddetto regolamento adottando la deliberazione n. 34 del 19 aprile 2018 *“Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. (Aggiornamento 2018)”*;
- con Deliberazione n. 20 del 3 giugno 2020 il Consiglio d'Ambito ha approvato il *“Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. (Aggiornamento 2020)”*, nel seguito anche solo *“Regolamento”*;
- con Deliberazione n. 13 del 27 febbraio 2023 il Consiglio d'Ambito ha proceduto alla *Approvazione del Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia*

di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Aggiornamento 2023), di seguito anche solo "Regolamento ATERSIR";

visto inoltre il documento pubblicato sul sito di ATERSIR, i cui contenuti erano stati condivisi anche da ANCI-ER, avente ad oggetto *Chiarimento a seguito dell'entrata in vigore della L. 137/2023. In quella sede l'Agenzia aveva proposto un'interpretazione inerente alla modifica dell'art. 255 del D.lgs. 152/2006 disposta dalla L. 137/2023, che prevedeva la sanzione penale per l'abbandono di rifiuti, precisando che le fattispecie Regolamento rimanevano ugualmente in vigore per i casi di erroneo conferimento i quali non possono essere equiparati alla fattispecie di "abbandono";*

considerato che:

- l'8 agosto 2025, è stato emanato il DL n. 116, convertito con L. n. 147 del 3 ottobre 2025, avente ad oggetto *"Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi"* che contiene numerose modifiche al D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente), ai codici penale, di procedura penale e della strada, oltre ad altre disposizioni particolari;
- lo scopo della novella normativa in esame è quello di prevedere un aggravamento del trattamento sanzionatorio relativo ai reati in materia di rifiuti e l'introduzione di nuove fattispecie di reato e di illecito amministrativo ai fini della repressione delle attività illecite in materia di rifiuti;
- la novella normativa è suscettibile di avere un impatto sulle previsioni del Regolamento ATERSIR, in particolare le innovazioni più rilevanti sono le seguenti:
- l'art. 1, co.1, lett. b), n. 1, modifica l'art. 255 del Codice dell'Ambiente relativo all'abbandono di rifiuti non pericolosi, prevedendo un aggravamento sanzionatorio della fattispecie penale, già modificato dall'art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 20 agosto 2023, n. 105, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 che aveva modificato la fattispecie da illecito amministrativo a penale. La norma, pertanto, punisce l'abbandono dei rifiuti specificando che si applica solamente a quelli non pericolosi;
- l'art. 1, co. 1, lett. b) n. 1.2 stabilisce che "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285".

- l'art. 1, co.1, lett. b), n. 3 prevede un aggravamento sanzionatorio relativo all'abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni non modificando ulteriormente la fattispecie che rimane una sanzione amministrativa pecuniaria (da 80 a 320 euro);
- introduzione nel Codice dell'Ambiente di due fattispecie previste dall'art. 255-bis "Abbandono di rifiuti in casi particolari", e dall'art. 255-ter "Abbandono di rifiuti pericolosi", prevedendo nel primo caso delle aggravanti che inaspriscono il trattamento sanzionatorio per la violazione di norme già penali in casi particolari, e nel secondo caso introduce la sanzione penale per la violazione della norma, prevedendo altresì delle fattispecie aggravanti;
- a seguito dell'emanazione della nuova disciplina, numerosi soggetti istituzionali sul territorio regionale hanno chiesto all'Agenzia un chiarimento con riferimento ai potenziali problemi di sovrapposizione applicativa con il *Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*;

considerato inoltre che:

- a seguito dell'emanazione della novella normativa l'Agenzia ha avviato apposita istruttoria valutando in particolare l'effetto che le nuove disposizioni hanno sulle seguenti fattispecie previste dal Regolamento all'art. 20 *Prospetto delle tipologie e degli importi unitari delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti* e segnatamente:
- la violazione n. 5 che punisce la collocazione di rifiuti, anche immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a fianco, al di sopra o comunque all'esterno dei contenitori predisposti alla raccolta domiciliare; esposizione di rifiuti sfusi se non espressamente previsto nel caso di raccolta domiciliare;
- le violazioni nn. 15 e 16 che puniscono l'abbandono di rifiuti urbani non pericolosi ed ingombranti su suolo pubblico o ad uso pubblico inclusa la collocazione di tali rifiuti in prossimità dei contenitori per la raccolta stradale;
- la violazione n. 31 "Abbandono su suolo pubblico o ad uso pubblico, conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore, ovvero nei luoghi previsti per la raccolta domiciliare, ovvero in prossimità dei medesimi di rifiuti derivanti dall'attività di demolizione, scavo, lavori edili prodotti in ambito domestico e nelle attività "fai da te", sia sfusi che all'interno di sacchi, scatole e contenitori";
- la violazione n. 17 "Abbandono di rifiuti urbani pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico inclusa la collocazione di tali rifiuti in prossimità dei contenitori per la raccolta

stradale o all'interno dei medesimi"

- le valutazioni condotte dall'Agenzia hanno portato alle seguenti conclusioni:
- a parere dell'Agenzia, non vengono impattate le fattispecie del Regolamento per la parte in cui prevedono sanzioni per l'erroneo conferimento in prossimità dei contenitori per la raccolta domiciliare e in prossimità dei Centri di raccolta in quanto la disposizione nazionale appare riferita unicamente ai contenitori per la raccolta stradale;
- non si ritiene possa essere messa in discussione l'applicazione delle disposizioni del Regolamento ATERSIR laddove il contenitore per la raccolta non sia posto sulla strada, bensì su un'area alla stessa adiacente e specificamente dedicata al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani;
- la nuova disciplina, in particolare con riferimento al nuovo punto 1.2 dell'art. 255 comma 1 D.lgs. 152/2006 appare avere la *ratio* di sanzionare comportamenti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti (art. 192 d.lgs. 152/2006) e non di erroneo conferimento conseguente ad inosservanza delle regole per la raccolta differenziata contenute nella disciplina locale le quali pertanto restano di competenza della disciplina locale per quanto riguarda la tipizzazione e relativa sanzione;
- le fattispecie che attengono a comportamenti di abbandono o deposito illecito di rifiuti pericolosi devono essere considerate sempre di natura penale e pertanto non rientrano nell'applicazione del Regolamento ATERSIR;

valutato che:

- la posizione interpretativa adottata dall'Agenzia è quella per cui il Regolamento di ATERSIR, con riferimento alle due fattispecie dei nn. 15 e 16 dell'art. 20, , ove riformulate per specificarne l'ambito di applicazione limitato ai casi di erroneo conferimento e non di abbandono/deposito incontrollato, non si sovrappone alla norma statale di cui all'art. 255 D.lgs. 152/2006, essendo la stessa più generale e onnicomprensiva, bensì ne integra l'attuazione sul piano procedurale e operativo, con riferimento unicamente alle condotte di errato conferimento o di inosservanza delle modalità di raccolta ed in particolare inosservanza alle norme sulla raccolta differenziata;
- l'art. 255 comma 1 punto 1.2 dovrebbe trovare invece applicazione ai casi per cui è stato concepito e dunque quelli di abbandono o deposito incontrollato caratterizzati da una condotta avente una lesività ed offensività tale da indicare una chiara volontà di dismissione, mentre le violazioni di natura formale o gestionale continuerebbero a rientrare nella sfera di applicazione del Regolamento ATERSIR/Regolamento comunale;

dato atto che:

- a seguito dell'istruttoria condotta l'Agenzia ha ritenuto opportuno da un lato, esplicitare le conclusioni suddette in apposito documento recante la posizione interpretativa dell'Agenzia in ordine all'ambito di applicazione del Regolamento ATERSIR a seguito dell'emanazione della nuova norma e segnatamente del punto 1.2 del comma 1 art. 255 D.lgs. 152/2006 e, dall'altro, procedere all'aggiornamento del suddetto Regolamento in ossequio alle modifiche introdotte dal DL n. 116/2025, convertito con L. n. 147/2025;
- in particolare con riferimento all'aggiornamento del Regolamento si ritiene di proporre le seguenti modifiche:
- introduzione all'art. 2 della definizione di Abbandono/deposito incontrollato, da un lato, e di Erroneo conferimento, dall'altro, per meglio perimetrare l'ambito di applicazione del Regolamento ATERSIR che si estende unicamente alle condotte rientranti nella definizione di Erroneo conferimento e non a quelle di Abbandono/deposito incontrollato sanzionate ai sensi delle disposizioni della Parte IV del D.lgs. 152/2006 (sul punto si introduce un'ulteriore precisazione all'art. 18 comma 1);
- eliminazione delle fattispecie nn. 14.3 e 17 riguardanti condotte aventi ad oggetto rifiuti pericolosi;
- modifica delle fattispecie nn. 15 e 16 per meglio precisarne la punibilità ai sensi del Regolamento ATERSIR solo allorquando le stesse integrino fattispecie di erroneo conferimento e non di abbandono/deposito incontrollato;
- modifica della fattispecie n. 31 con eliminazione delle parole "Abbandono sui suolo pubblico e ad uso pubblico";

dato atto inoltre che, anche a seguito dei confronti interistituzionali è emersa anche l'opportunità di:

- inasprire la sanzione di cui al n. 18 equiparandola alla sanzione di cui al n. 15 trattandosi ugualmente di una casistica di erroneo conferimento;
- riformulare le fattispecie sanzionatori previste al n. 2, con richiamo ai contenuti della carta della qualità del Gestore;
- integrare la fattispecie di cui al n.13 per allargare l'applicazione della sanzione anche ai casi di esposizione del contenitore su suolo pubblico, ove prevista la raccolta in area privata;
- riformulare la fattispecie sanzionatoria di cui al n. 19 eliminando il termine "abbandono" e sostituendolo con la più corretta dicitura "mancata pulizia da parte dell'utente di deiezioni animali"

dato infine atto che:

- a seguito della redazione dell'allegato documento recante posizione interpretativa dell'Agenzia in ordine all'ambito di applicazione del Regolamento ATERSIR a seguito dell'emanazione della nuova norma e segnatamente del punto 1.2 del comma 1 art. 255 D.lgs. 152/2006 l'Agenzia ha aperto diversi tavoli di confronto con interlocutori istituzionali in particolare con ANCI-ER, UPI-ER, ARPAE, Regione Emilia-Romagna Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare, Regione Emilia-Romagna Area Polizia Locale e Confservizi-ER;
- la consultazione con tutti i suddetti interlocutori avente ad oggetto tanto la posizione interpretativa quanto le proposte modifiche del Regolamento alla stessa conseguenti, ha avuto esito positivo, con acquisizione in particolare del parere positivo di ANCI-ER e UPI-ER;

ritenuto dunque opportuno procedere all'approvazione dei seguenti documenti allegati parte integrante alla presente deliberazione:

- documento recante Posizione interpretativa in merito all'ambito di applicazione del Regolamento ATERSIR avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani a seguito della modifica dell'art. 255 d.lgs. 152/2006 ad opera del D.L. 116/2025;
- aggiornamento del Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Aggiornamento 2025);

dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di procedere all'approvazione dell'allegato documento recante *Posizione interpretativa in merito all'ambito di applicazione del Regolamento ATERSIR avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani a seguito della modifica dell'art.*

255 d.lgs. 152/2006 ad opera del D.L. 116/2025;

2. procedere all'approvazione dell'allegato aggiornamento del *Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Aggiornamento 2025)*;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Con separata ed unanime votazione, data l'urgenza, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.



Si dichiara che sono parte integrante del presente atto gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. CAMB-60-2025-All_1-Regolamento_sanzioni_aggiornamento_def.pdf
2. CAMB-60-2025-All_2-Indicazioni_applicative_Regolamento_ATERSIR_art_255_def.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta la proposta

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO D'AMBITO N° 58 / 2025

OGGETTO: REGOLAMENTO AVENTE AD OGGETTO L'ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI SULLA TARIFFA PUNTUALE DEI RIFIUTI URBANI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 668, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 (AGGIORNAMENTO 2025) E POSIZIONE INTERPRETATIVA IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO A SEGUITO DELLA MODIFICA DELL'ART. 255 D.LGS. 152/2006 AD OPERA DEL D.L. 116/2025

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI AREA
Firmato digitalmente da Paolo Carini

Bologna, 28/11/2025





Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Caterina Bagni
Firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante
Elisabetta Montanari
Firmato digitalmente

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Bologna, 02/12/2025